

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

N. 4 DEL 29/04/2024

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTAZIONE PER LA DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA PER L'EMERGENZA ABITATIVA E PER L'INSERIMENTO TEMPORANEO IN ALLOGGI E STRUTTURE PER L'EMERGENZA ABITATIVA

L'anno 2024 il giorno 29 del mese di 04 alle ore 10:00 in modalità videoconferenza, a seguito di apposita convocazione, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società della Salute così composta:

SPINELLI ALESSIO	Presente
VANNI LINDA assessore con delega	Presente
GIGLIOLI SIMONE	Assente
DONI FRANCO con delega Azienda Usl TC	Presente
BRACCINI NADA assessore con delega	Presente
BONCIOLINI CHIARA assessore con delega	Presente

Presiede la seduta ai sensi dell'art. 11 dello Statuto il Presidente SPINELLI ALESSIO con l'assistenza quale segretario verbalizzante di GHIRIBELLI ANNALISA

Constatata la regolarità della seduta essendo rappresentato il 92,30 delle quote, il Presidente invita l'Assemblea a procedere all'esame dell'oggetto della presente deliberazione

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi.

Note di verbalizzazione:

Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa

Via dei Cappuccini n. 79

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

SPINELLI ALESSIO il 30/04/2024 14:28:46

ANNALISA GHIRIBELLI il 30/04/2024 09:36:27 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DELIBERA ASSEMBLEA DEI SOCI SENZA PARERE CONTABILE: 2024 / 4 del 29/04/2024



SOCIETÀ DELLA SALUTE EMPOLESE VALDARNO VALDELSA

DELIBERAZIONE DI ASSEMBLEA

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE PER LA DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA PER L'EMERGENZA ABITATIVA E REGOLAMENTO PER L'INSERIMENTO TEMPORANEO IN ALLOGGI E STRUTTURE PER L'EMERGENZA ABITATIVA - MODIFICA REGOLAMENTI

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del servizio sanitario nazionale" e successive modificazioni che al Capo III bis "Società della salute" disciplina finalità, funzioni e assetti organizzativi delle Società della salute in Toscana;

Richiamate:

- la deliberazione dell'Assemblea della Società della Salute di Empoli n. 11 del 14.05.2018 e la deliberazione dell'Assemblea della Società della Salute Valdarno Inferiore n. 15 del 14.05.2018 con le quali sono stati approvati gli atti costitutivi della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa (Statuto e convenzione), costituita tra l'Azienda USL Toscana Centro, Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa, i Comuni di San Miniato, Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull'Arno e Montopoli in Val d'Arno;
- la convenzione rep. N. 21866 del 02/07/2018 con la quale si è formalmente costituita la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa;
- la Deliberazione dell'Assemblea n. 10 del 14.12.2023 con la quale è stato approvato il "Bilancio di Previsione 2024 e il Bilancio Pluriennale 2024-2026.

Dato atto che l'art. 71-bis della L.R. n. 40/2005 e ss.mm. definisce le Società della salute "organismi consortili" e che, pertanto, la disciplina giuridica di funzionamento delle stesse è rinvenibile parte nella L.R. n. 40/2005 parte nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm., il quale, all'art. 31 disciplina i Consorzi;

Visti i seguenti atti:

- deliberazione n. 10 del 30/12/2020 con la quale è stata approvata la regolamentazione per la gestione dei servizi riconducibili all'Emergenza Abitativa per i comuni appartenenti al territorio dell'Unione dei comuni Empolese Valdelsa, e in particolare:
 - Regolamento per la disciplina del funzionamento della commissione tecnica per l'emergenza abitativa;

Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa
Via dei Cappuccini n. 79
50053 Empoli (FI)

- Regolamento per l'inserimento temporaneo in alloggi e strutture per l'emergenza abitativa;

- deliberazione n. 5 del 06/12/2022 con la quale si è estesa della regolamentazione per la disciplina del funzionamento della commissione tecnica per l'emergenza abitativa ai comuni del Valdarno Inferiore e modificato del regolamento per l'inserimento temporaneo in alloggi e strutture per l'emergenza abitativa ;

Ritenuto opportuno modificare i regolamenti alla luce dell'attività svolta dalla Commissione Emergenza Abitativa di concerto con il Servizio sociale territoriale, con particolare riferimento alle problematiche emerse nell'inserimento temporaneo in alloggi e strutture per l'emergenza abitativa;

Considerato che dette modifiche riguardano in particolare le modalità di revoca dell'assegnazione e la definizione dei ruoli della SdS e dell'Ente gestore nell'ambito della procedura di revoca;

Vista pertanto la seguente documentazione:

- la proposta di regolamento per la disciplina del funzionamento della commissione tecnica per l'emergenza abitativa (Allegato A);
- la proposta di Regolamento per l'inserimento temporanea in alloggi e strutture per l'emergenza abitativa (Allegato B);

tutto ciò premesso e considerato, con le modalità previste all'art. 10 dello Statuto;

visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile Amministrativo del Consorzio;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. Di approvare gli strumenti regolamentari modificati allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale:

- Regolamento per la disciplina del funzionamento della commissione tecnica per l'emergenza abitativa (Allegato A);

- Regolamento per l'inserimento temporaneo in alloggi e strutture per l'emergenza abitativa (Allegato B);

2. Di trasmettere copia del presente atto agli enti consorziati;
3. Di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all'albo on line della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa per 15 giorni consecutivi.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa

Via dei Cappuccini n. 79

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

SPINELLI ALESSIA il 30/04/2024 14:28:46

ANNALISA GHIRIBELLI il 30/04/2024 09:36:27 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA ASSEMBLEA DEI SOCI SENZA PARERE CONTABILE: 2024 / 4 del 29/04/2024



**SOCIETÀ DELLA SALUTE
EMPOLESE VALDARNO VALDELSA**

**II PRESIDENTE
SPINELLI ALESSIO**

**II SEGRETARIO
GHIRIBELLI ANNALISA**

Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa

Via dei Cappuccini n. 79

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
SPINELLI ALESSIO il 30/04/2024 14:28:46

ANNALISA GHIRIBELLI il 30/04/2024 09:36:27 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DELIBERA ASSEMBLEA DEI SOCI SENZA PARERE CONTABILE: 2024 / 4 del 29/04/2024

Allegato A

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA PER L'EMERGENZA ABITATIVA

1. Ambito di applicazione

Il presente Regolamento intende proporre un ventaglio di soluzioni per dare una risposta alle situazioni di emergenza abitativa derivanti da: sfratto esecutivo per morosità, sfratto esecutivo per finita locazione, rilascio forzato dell'alloggio per altre cause, difficoltà a sostenere il canone di locazione per la situazione economica del nucleo familiare, abitazione in alloggio improprio, difficoltà a reperire autonomamente un alloggio sul mercato privato.

2. Tipologia degli interventi

Per far fronte alle situazioni di emergenza abitativa, compatibilmente con le risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse, gli interventi sono i seguenti:

- erogazione di contributi economici finalizzati al mantenimento o al reperimento dell'alloggio, da assegnare in casi di grave difficoltà a sostenere il pagamento del canone, o a reperire autonomamente un alloggio sul mercato privato. o a trovare altra sistemazione provvisoria: Tali contributi dovranno tener conto di eventuali erogazione derivanti da contributi per il sostegno al canone (Fondo affitti ecc.)
- contributi economici finalizzati al rientro in patria o trasferimento all'interno del territorio nazionale;
- assegnazione di alloggi per l'emergenza abitativa nella disponibilità della SdS;
- interventi di pronta accoglienza, costituito da pernottamento temporaneo in centri di ospitalità notturna o da sistemazione in ostelli e alberghi, in caso di emergenza.

Al di fuori di quelli sopra descritti, potranno essere autorizzati interventi diversi solo per situazioni di particolare gravità dal punto di vista del disagio abitativo, la cui ammissibilità sarà valutata dalla Commissione Tecnica per l'Emergenza Abitativa.

Gli interventi approvati dalla Commissione devono prevedere un progetto condiviso e sottoscritto dal cittadino che si concluderà con la sottoscrizione di un "contratto di intervento", con verifiche periodiche nei seguenti casi:

1. erogazione di contributi economici condizionati al rispetto di azioni da parte dell'utente (sottoscrizione piano di rientro, accordo con il proprietario ecc.)
2. contributi economici finalizzati al rientro in patria o trasferimento all'interno del territorio nazionale;
3. assegnazione temporanea di alloggi per l'emergenza abitativa nella disponibilità della SdS.
4. interventi di pronta accoglienza, costituito da pernottamento temporaneo in centri di ospitalità notturna o da sistemazione in ostelli e alberghi, in caso di emergenza.

La Commissione può stabilire l'opportunità di un contratto anche in altri casi o prevedere invece l'erogazione diretta del contributo economico, ove vi siano le dovute garanzie e non sia necessario regolare specifici accordi con il richiedente.

Tale progetto potrà consistere anche nell'orientare il cittadino italiano o straniero verso il rientro nei propri luoghi di origine, anche a seguito di erogazione di un contributo finalizzato o di indirizzamento verso le associazioni preposte per favorire il rimpatrio assistito.

3. Requisiti per l'accesso agli interventi di Emergenza Abitativa

Per accedere ai suddetti interventi, oltre ad essere residente in uno dei comuni che compongono il territorio della Società della Salute EVV, il cittadino deve possedere i seguenti requisiti:

- a) avere la cittadinanza Italiana o dell'Unione Europea oppure cittadini di paesi terzi possesso di regolare documento di soggiorno;
- b) non essere titolare di diritti di proprietà o quote di proprietà, di usufrutto, uso e abitazione su uno o più alloggi nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 2 gennaio 2019, n. 2, Allegato A commi D1, D2)
- c) non essere stati destinatari di rilascio coattivo di alloggi sociali;
- d) avere un ISEE conforme a quanto previsto dal Regolamento per l'accesso alle prestazioni sociali di cui alla delibera N. 17/2018
- e) deve trovarsi in una situazione di emergenza abitativa, caratterizzata dalle seguenti condizioni:
 - o rilascio forzato dell'alloggio di abitazione a seguito di ordinanza di sgombero, anche conseguente alla dichiarazione da parte delle competenti autorità dello stato di calamità, o in conseguenza di eventi imprevisi o di situazioni igienico-sanitarie che lo rendano inutilizzabile;
 - o rischio di perdita dell'alloggio a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto o pignoramento per mancato pagamento del mutuo acceso sull'immobile;
 - o condizione di grave disagio sociale ed economico, determinante la difficoltà a sostenere il pagamento del canone di locazione o a reperire autonomamente un alloggio sul mercato privato;
 - o assenza di una rete di solidarietà verificata dal Servizio Sociale Territoriale in grado di prestare sostegno e accoglienza

I requisiti sopra elencati devono essere posseduti dal richiedente e da parte degli altri componenti del nucleo familiare compresi nello stato di famiglia.

Solo per casi eccezionali, valutati dalla Commissione Tecnica per l'Emergenza Abitativa di cui al successivo art. 5, potranno essere accolte richieste d'intervento in deroga ai predetti requisiti, con esclusione di quelli indicati alle lettere a) e b).

4. Commissione Tecnica per l'Emergenza Abitativa

Le richieste di accesso agli interventi per l'Emergenza Abitativa sono esaminate e valutate dalla Commissione Tecnica per l' Emergenza Abitativa.

La Commissione Tecnica per l'Emergenza Abitativa è costituita dai seguenti membri:

- Direttore della Società della Salute o suo delegato
- Posizione Organizzativa area Minori e famiglia della SdS EVV, o suo delegato;
- Posizione Organizzativa area "Adulti e contrasto alla povertà" della SdS EVV, o suo delegato
- Coordinatore emergenza abitativa
- Assistente sociale Emergenza Abitativa
- rappresentanti del Servizio Politiche abitative degli Enti locali aderenti alla SdS,
- rappresentante dell'Agenzia sociale per la casa

In relazione all'ordine del giorno possono essere invitati a partecipare il rappresentante di Publicasa s.p.a., o di APES Spa, l'assistente sociale che ha in carico la situazione in esame, altre figure ritenute significative per l'esame della pratica.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante un operatore dell'Agenzia sociale per la casa.

La Commissione Tecnica per l'Emergenza Abitativa svolge i seguenti compiti:

a) valutazione dei casi:

- esamina la richiesta, verifica la sussistenza dei requisiti e formula una proposta di intervento.

b) gestione del portafoglio di risorse:

- nel formulare le proposte di intervento, la Commissione si avvale delle risorse finanziarie e patrimoniali nella disponibilità propria o dell'agenzia sociale per la casa (alloggi in co-housing, , fondi per l'emergenza abitativa, ecc.);
- si raccorda, inoltre, con soggetti pubblici e privati che possano contribuire alla risoluzione delle situazioni di disagio abitativo (Publicasa S.p.A., Apes Spa, Centri per l'impiego, Tribunale di riferimento, Sunia, associazioni di volontariato, uffici casa degli Enti aderenti alla SdSecc.);

c) attività progettuale:

- promuove e coordina il sistema di monitoraggio del disagio abitativo;
- propone criteri e modalità uniformi di utilizzo degli alloggi destinati all'emergenza abitativa e, più in generale, di erogazione delle prestazioni;
- in stretto raccordo con le Commissioni territoriali per il contrasto del disagio abitativo, esamina tutte le problematiche generali relative al disagio abitativo e valuta le possibili soluzioni.

5. Presentazione della domanda e istruttoria

La procedura per l'attivazione degli interventi prevede che le segnalazioni di disagio abitativo e le richieste di intervento, raccolte dagli sportelli casa territoriali, mediante accesso diretto, siano esaminate e valutate dalla Commissione Tecnica.

6. Criteri per l'erogazione dei contributi

I contributi economici che vengono erogati a seguito di una pre-istruttoria del personale addetto agli sportelli sociali e del Servizio Sociale, e della successiva valutazione della Commissione Emergenza Abitativa, compatibilmente con le risorse disponibili si possono distinguere in:

- contributo prevenzione sfratto: concedibile se il richiedente ha accumulato una morosità per mancato pagamento del canone di locazione di almeno due mensilità. Nella richiesta d'intervento deve essere espressamente indicato l'importo richiesto per prevenire l'avvio del procedimento di sfratto, comprendendo eventuali spese condominiali o altre spese accessorie;

L'erogazione del contributo non può superare di norma il 50% della morosità complessiva, comunque non oltre l'importo di € 2.000, ed è condizionato al pagamento da parte del richiedente della restante

morosità, che resta a suo carico e/o alla presentazione di un accordo con il proprietario dell'appartamento in locazione per la copertura della stessa.

Nel caso di morosità contratto con i gestori dell'Edilizia residenziale pubblica, la misura del contributo può raggiungere di norma i 3.000,00 euro, salvo motivate eccezioni.

- contributo per favorire l'accesso ad un nuovo alloggio: l'erogazione è condizionata alla presentazione del nuovo contratto di locazione, se già stipulato, o della proposta/promessa

di contratto; il contributo massimo erogabile equivale di norma a tre mensilità del canone di locazione, nel caso in cui perduri l'emergenza abitativa, compatibilmente con le risorse disponibili, la Commissione può stabilire la prosecuzione del sostegno economico per ulteriori tre mensilità di canone.

La Commissione per la determinazione dell'entità del contributo valuta la congruità tra il canone di locazione mensile proposto e la situazione economica del nucleo familiare, nonché la composizione dello stesso;

- contributo economico finalizzato al rientro in patria o trasferimento all'interno del territorio nazionale:
 - o per il rientro in patria l'importo di norma non può superare € 2.000 dietro presentazione di preventivo delle spese necessarie. Sarà valutabile l'utilizzo di fondi legati a progetti specifici finanziati da Enti terzi.
 - o per trasferimento all'interno del territorio nazionale, di norma l'importo massimo erogabile è di euro 800 dietro presentazione del preventivo delle spese necessarie.

Di norma i contributi suddetti non sono cumulabili con altri contributi percepiti a titolo di sostegno per l'abitazione, salva diversa valutazione da parte della Commissione Tecnica per l'Emergenza Abitativa in situazioni di particolare gravità.

7. Criteri assegnazione di alloggi

Gli alloggi per far fronte alle emergenze abitative sono costituiti da:

- a) alloggi di proprietà degli Enti aderenti, anche ceduti in uso all'Agenzia sociale per la casa, per le finalità di cui al presente regolamento;
- b) alloggi assunti in locazione presso enti e/o privati cittadini gestiti dall'Agenzia sociale per la casa
- c) alloggi gestiti da altri enti, in regime di convenzionamento con la Sds;

In relazione a punto a) si precisa che gli alloggi di proprietà dei Comuni sono utilizzati per le assegnazioni temporanee secondo le seguenti modalità:

- gli alloggi di proprietà dei Comuni aderenti all'Unione sono assegnabili a tutti i cittadini residenti nei Comuni dell'Unione;
- gli alloggi di proprietà dei Comuni del Valdarno sono assegnabili in base alla residenza dei cittadini nel Comune proprietario.

L'assegnazione di un alloggio è temporanea e non può superare il periodo massimo di 12 mesi. Può essere prorogata per un ulteriore periodo massimo di 12 mesi nel caso perduri l'Emergenza Abitativa a fronte di una situazione immutata, tale proroga è comunque subordinata alla verifica del progetto sociale condiviso con il richiedente.

Le assegnazioni possono essere disposte in regime di coabitazione.

Per garantire la priorità ai minori, ai disabili e agli anziani, la sistemazione in alloggio per l'Emergenza Abitativa potrà prevedere l'inserimento del capofamiglia in una delle strutture di pronta accoglienza di cui al successivo punto nove, e l'inserimento della moglie/convivente e dei figli nei suddetti alloggi per l'Emergenza Abitativa.

L'accesso alle strutture è condizionato alla sottoscrizione da parte dei richiedenti di un contratto di intervento con comodato gratuito di immobile.

Alla scadenza prevista dell'inserimento in alloggio di emergenza abitativa, viene inviata comunicazione all'Ente gestore, o al proprietario dell'immobile, che provvederanno a chiedere il rilascio, anche coattivo, dell'immobile nel caso lo stesso non sia stato rilasciato spontaneamente dall'assegnatario.

8. Interventi di pronta accoglienza

Nel caso di rilascio forzato dell'alloggio e in attesa che vengano individuate idonee soluzioni abitative, potrà essere proposto, in prima istanza, un inserimento temporaneo in strutture pubbliche o private, come centri di ospitalità notturna, ostelli, affittacamere convenzionati con la SdS per un periodo di norma non superiore ai 60 giorni.

9. Motivi di esclusione e revoca dell'intervento

Sono motivi di esclusione:

- mancata presentazione della documentazione richiesta per la valutazione;
- mancata sottoscrizione del "contratto di intervento", ove previsto;
- mancata presentazione alle verifiche periodiche, senza motivata giustificazione;
- mancata collaborazione nell'attuazione della proposta progettuale di intervento e/o inosservanza degli impegni presi e rifiuto di eventuali mobilità dovuto a modifiche del progetto di accoglienza;
- incongruenza tra quanto dichiarato e il tenore di vita mantenuto dal nucleo richiedente;
- utilizzo dell'eventuale contributo per finalità diverse da quelle stabilite;
- sono esclusi dall'accesso ai contributi economici per la prevenzione dello sfratto gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, fatti i salvi i casi in cui la morosità accumulata sia stata causata da gravi e documentati motivi;
- sono inoltre esclusi dall'accesso agli interventi coloro che hanno già ottenuto da parte della Commissione Emergenza Abitativa per due volte consecutive contributi economici, e coloro che sono già stati inseriti in alloggi per l'emergenza abitativa.

10. indennità di occupazione degli alloggi

Alle famiglie assegnatarie degli alloggi per l'emergenza abitativa potrà essere richiesto il pagamento di una indennità di occupazione, la cui misura sarà determinata dalla Giunta della Società della Salute.

11. Mobilità a seguito della modifica del progetto di accoglienza

La Commissione Emergenza abitativa, in accordo con il Servizio Sociale territoriale, può valutare l'opportunità di modificare il progetto di accoglienza e prevedere una mobilità ad altro alloggio.

La modifica può essere dovuta a motivazioni sia legate al percorso assistenziale sia a cambiamenti di carattere amministrativo, di seguito elencate:

- Scadenza della Convenzione con la struttura ospitante;
- Verifica della non idoneità dell'alloggio a seguito controllo
- relazione dei servizi sociali territoriali che motiva le ragioni dello spostamento che possono essere legate, sia a incompatibilità ambientale, sia al percorso di autonomia abitativa del nucleo

La Sds, a seguito del verbale della CEA, comunica per iscritto la mobilità e le ragioni che la determinano all'assistito, fissando una data per la sua attuazione.

In caso di mancata adesione alla proposta di mobilità, l'assegnatario decadrà dal beneficio dell'alloggio che gli verrà comunicato per iscritto con l'indicazione del termine per il rilascio

La SdS provvederà a comunicare all'Ente gestore dell'alloggio occupato la decadenza dell'inserimento abitativo. Nel caso l'assegnatario non rilasci spontaneamente l'alloggio nel termine indicatogli sarà cura dell'Ente gestore provvedere ad ottenerne il rilascio coattivo

12. Controlli e verifiche sulle strutture

La SDS prevede controlli sugli alloggi per l'emergenza abitativa nella disponibilità della SdS e sui centri di ospitalità notturna, ostelli e alberghi convenzionati con la SDS per gli interventi di pronta accoglienza, costituiti da pernottamento temporaneo. I controlli saranno effettuati dalla Commissione Emergenza Abitativa e dal Servizio Sociale territoriale, anche tramite un soggetto incaricato.

Per gli inserimenti programmati dal Servizio Sociale o dalla Commissione Emergenza abitativa viene inoltre prevista l'organizzazione di un servizio di accompagnamento, nonché di verifica in itinere su segnalazione del servizio sociale.

L'Ente gestore ed i proprietari degli alloggi devono garantire a ciascun nucleo ospitato un locale conforme alle normative vigenti .

Allegato B

REGOLAMENTO PER L'INSERIMENTO TEMPORANEO IN ALLOGGI E STRUTTURE PER L'EMERGENZA ABITATIVA

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di ammissione e di utilizzazione degli alloggi di Emergenza Abitativa e di altre tipologie di sistemazioni abitative che si trovino a qualunque titolo nella disponibilità della SdS EVV e dell'Agenzia sociale per la casa operante nel territorio di riferimento e destinati a soggetti che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative.
2. Il presente regolamento disciplina anche le strutture nella disponibilità della SdS tramite apposita convenzione con Associazioni o soggetti privati, previa adesione da parte degli stessi.
3. L'organizzazione e la gestione dei centri e degli alloggi è finalizzata a garantire, in condizioni di sicurezza e compatibilità con l'ambiente circostante, strutture adeguate all'ospitalità dei soggetti sopra indicati, se in possesso dei requisiti richiesti.
4. Le disposizioni del presente regolamento sono altresì finalizzate a definire le modalità di contribuzione degli utenti alle spese per l'utilizzo degli alloggi.

Art. 2 Competenze

1. La gestione e l'organizzazione dei Centri e degli alloggi destinati all'Emergenza Abitativa individua tre tipologie:
 - a) alloggi e centri di proprietà degli Enti aderenti ceduti in uso alla SdS, o all'Agenzia sociale per la casa, per le finalità di cui al presente regolamento;
 - b) alloggi e centri assunti in locazione presso enti e/o privati cittadini gestiti dall'Agenzia sociale per la casa
 - c) alloggi e centri gestiti da altri enti, in regime di convenzionamento con la Sds;

In relazione a punto a) si precisa che gli alloggi di proprietà dei Comuni sono utilizzati per le assegnazioni temporanee secondo le seguenti modalità:

1. gli alloggi di proprietà dei Comuni aderenti all'Unione sono assegnabili a tutti i cittadini residenti nei Comuni dell'Unione;;
2. gli alloggi di proprietà dei Comuni del Valdarno Inferiore sono assegnabili in base alla residenza dei cittadini nel Comune proprietario.

Le indicazioni contenute nel presente Regolamento si considerano inderogabili dal soggetto gestore. E' consentito al soggetto gestore di prevedere norme ulteriori, regolative della coabitazione, in considerazione delle specificità della struttura ospitante, ad integrazione e dettaglio della presente regolamentazione che non presentino elementi restrittivi o conflittuali con quest'ultima.

Art. 3 Requisiti e modalità di accesso alle strutture per l'emergenza Abitativa

I requisiti e le modalità di accesso alle strutture per l'Emergenza Abitativa sono disciplinate dal "Regolamento sugli interventi della Commissione Tecnica per l'Emergenza Abitativa", in particolare si richiama l'art. 3 del regolamento suddetto che stabilisce che i richiedenti devono trovarsi in una situazione di emergenza abitativa, caratterizzata dalle seguenti condizioni:

- rilascio forzato dell'alloggio di abitazione a seguito di ordinanza di sgombero, anche conseguente alla dichiarazione da parte delle competenti autorità dello stato di calamità, o in conseguenza di eventi imprevedibili o di situazioni igienico-sanitarie che lo rendano inutilizzabile;
- rischio di perdita dell'alloggio a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto o pignoramento per mancato pagamento del mutuo acceso sull'immobile;
- condizione di grave disagio sociale ed economico, determinante la difficoltà a sostenere il pagamento del canone di locazione o a reperire autonomamente un alloggio sul mercato privato;
- assenza di una rete di solidarietà verificata dal Servizio Sociale Territoriale in grado di prestare sostegno e accoglienza

L'art. 5 del regolamento definisce le modalità di presentazione delle domande e la procedura per l'attivazione degli interventi di cui all'art. 4 del regolamento affida la valutazione delle domande alla Commissione Tecnica per l'Emergenza Abitativa, sulla base dei criteri di assegnazione degli alloggi individuati al successivo art. 7. L'accesso alle strutture è condizionato alla sottoscrizione da parte dei richiedenti di un contratto di intervento con comodato gratuito di immobile, i cui contenuti sono indicati nel modello allegato al presente regolamento di cui è parte integrante (Allegato 1 - Contratto di intervento con comodato gratuito di immobile)

Art. 4 Ammissibilità degli assegnatari nelle strutture per l'Emergenza Abitativa

1. La Commissione Tecnica per l'Emergenza Abitativa assegna gli alloggi valutando la composizione dei nuclei familiari e delle loro peculiari caratteristiche, anche avvalendosi delle relazioni del Servizio Sociale Professionale. Le assegnazioni sono di norma in regime di coabitazione e tengono conto delle dimensioni degli alloggi e del numero dei componenti dei nuclei familiari in modo da non originare situazioni di sovraffollamento.
2. L'accettazione della assegnazione è subordinata alla assunzione di responsabilità da parte dell'assegnatario, anche per conto del proprio nucleo familiare, relativamente al rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.
3. Gli assegnatari che, senza giustificato motivo, non si insediano nella struttura di Emergenza Abitativa entro quindici giorni dalla sottoscrizione del progetto d'intervento perdono automaticamente l'assegnazione.
4. L'ammissione al centro viene subordinata alla presentazione del certificato attestante condizioni di buona salute, negatività agli esami tossicologici, e assenza di malattie infettive e diffusive per tutti i componenti del nucleo.

Art. 5 Tipologia strutture per l'Emergenza Abitativa

Le strutture a disposizione si inseriscono nelle seguenti tipologie

- a) Strutture di Enti e Associazioni convenzionati con la SdS
- b) Strutture di proprietà degli Enti aderenti nella disponibilità della Sds

Le modalità di inserimento temporaneo sono indicate nel Regolamento per la disciplina del funzionamento della commissione tecnica per l'emergenza abitativa art. 7.

L'elenco delle strutture allegato al presente regolamento (Appendice - Elenco strutture) ha carattere temporaneo e potrà essere aggiornato e modificato senza bisogno di ulteriore atto di approvazione.

Art. 6 Modalità di permanenza nelle strutture per l'Emergenza Abitativa

1. La permanenza nelle strutture di Emergenza Abitativa prevede l'uso di uno o più locali ad uso esclusivo e l'uso comune dei locali di servizio (cucine, servizi igienici e sale di ricreazione).

2. All'assegnatario dei locali vengono rilasciate le chiavi per l'accesso alla struttura dietro sottoscrizione di apposita ricevuta di consegna.
3. Alle famiglie assegnatarie può essere richiesta un'indennità di occupazione determinata dalla Giunta SDS.
4. Le pulizie ordinarie e le pulizie relative ai locali ad uso esclusivo di ciascun assegnatario sono a carico degli stessi che vi devono provvedere. Le pulizie straordinarie e degli spazi comuni possono essere a carico degli assegnatari o di soggetti terzi qualora gli assegnatari non provvedano a mantenere decorosi gli spazi

Art. 6 Mobilità

La Commissione Emergenza abitativa, in accordo con il Servizio Sociale territoriale, può valutare l'opportunità di modificare il progetto di accoglienza e prevedere una mobilità ad altro alloggio.

La modifica può essere dovuta a motivazioni sia legate al percorso assistenziale sia a cambiamenti di carattere amministrativo, nel rispetto di quanto previsto dall'art.11 del Regolamento sugli interventi della Commissione Tecnica per l'Emergenza Abitativa”

Art. 7 Norme di comportamento

1. Le norme di gestione del centro vengono rese note alla persona interessata al momento della assegnazione dell'alloggio, che sottoscriverà copia del presente regolamento e del regolamento della struttura ospitante per accettazione.
2. Si elencano di seguito alcune regole basilari da seguire per una convivenza pacifica nelle strutture convenzionate che prevedono la coabitazione:
 - a. tenere un comportamento rispettoso verso gli altri ospiti della struttura
 - b. rispettare le norme igieniche e sanitarie;
 - c. usare correttamente la struttura e le attrezzature e risarcire i danni eventualmente causati alle medesime;
 - d. provvedere alla pulizia degli spazi di uso esclusivo e alla pulizia degli spazi comuni, mediante forme di collaborazione con gli altri ospiti della struttura;
 - e. non introdurre elettrodomestici, stufe per riscaldamento, a gas o elettriche. Sono ammessi solo piccoli elettrodomestici nelle cucine e nei bagni;
 - f. L'accesso temporaneo consentito a parenti, amici ed estranei deve essere preventivamente informato il gestore
 - g. non prestare o cedere ad altri i locali assegnati;
 - h. non introdurre armi di nessuna natura, anche se autorizzate;
 - i. non introdurre materiale infiammabile;
 - j. non introdurre o consumare alcolici, superalcolici e qualsiasi sostanza stupefacente;
 - k. non introdurre animali di qualsiasi razza e taglia;
 - l. non utilizzare l'alloggio assegnato per attività diverse da quelle autorizzate, ovvero l'uso abitativo;
 - m. non è consentito apportare modifiche ai locali, agli spazi assegnati ed all'immobile in genere.
3. Gli ospiti che si allontanano dalla struttura per più di 10 (dieci) giorni sono tenuti a darne preventiva comunicazione alla SdS, ovvero agli operatori dell'Agenzia sociale per la casa. Qualora l'assenza si protragga, senza giustificata motivazione, per oltre 30 giorni, l'assegnatario si vedrà revocato perde il diritto a mantenere il posto assegnato con conseguente risoluzione ipso iure del contratto di comodato, e, una volta liberato l'immobile, si procederà conseguentemente ad una nuova ammissione.

Il soggetto gestore e il Servizio territoriale, per quanto di rispettiva competenza, sono titolati a vigilare sul rispetto delle regole sopraelencate e a comunicare al Direttore della SdS e al Responsabile dell'Emergenza Abitativa eventuali violazioni, tramite comunicazione e documentazione probatoria trasmessa via mail

Tali violazioni saranno contestate all'ospite per scritto. L'ospite potrà presentare controdeduzioni entro 10 giorni dalla data di notifica. Trascorso tale termine la SdS trasmetterà una nota di accertamento in uno dei seguenti casi:

- a) Se non sono pervenute controdeduzioni nel periodo indicato di 10 giorni
- b) Se le controdeduzioni risultano non veritiere o insufficienti rispetto alla segnalazione pervenuta e a un eventuale contraddittorio

Se nel corso di durata del contratto di comodato, vengono accertate 3 violazioni alle regole comportamentali di cui al presente articolo la CEA, su parere concorde del I referente del soggetto gestore, emetterà il provvedimento di revoca del diritto all'alloggio, ed il gestore e/o il proprietario, potranno agire per la risoluzione del contratto di comodato di fronte alle competenti Autorità

La nota di richiamo, le note di accertamento della violazione ed il provvedimento di revoca, verranno comunicate e notificate ai beneficiari coinvolti con comunicazione scritta da parte della Società della Salute EVV per mezzo dell'ente gestore del progetto.

Art. 8 Controlli e verifiche

1. La SdS si riserva di effettuare, durante il periodo di residenza dell'ospite, direttamente con proprio personale o tramite soggetti appositamente incaricati, sopralluoghi di verifica della permanenza alloggiativa, dello stato dei locali e delle attrezzature. A tal fine, l'accesso ai vari alloggi può essere disposto anche in assenza dei titolari dei posti in accordo con l'Ente gestore
2. La SdS non è responsabile degli oggetti lasciati dagli assegnatari nei propri alloggi.

Art. 9 Revoca dell'assegnazione

L'accoglienza è a tempo determinato. La pattuizione del termine è oggetto di specifico accordo tra le parti, sarà indicato nel contratto di comodato ed è quindi da ritenersi perentorio. Il comodatario sarà pertanto tenuto a restituire il bene al COMODANTE non appena scaduto il termine stabilito senza necessità di alcuna richiesta scritta da parte della stessa comodante. Il termine è da considerarsi tassativo ed essenziale e non potrà in alcun modo essere prorogato dalle parti.

Nel caso il comodatario non restituisca il bene alla scadenza all'ente gestore, lo stesso sarà legittimato a dichiararne la revoca della concessione e ad agire nelle sedi ritenute idonee per riottenere il possesso e le spese necessarie saranno a carico del comodatario.

Il comodatario non può concedere a terzi il godimento, nè a titolo oneroso nè a titolo gratuito, neppure parziale, dell'immobile.

- Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare l'appartamento con la diligenza del buon padre di famiglia. Se non adempie agli obblighi suddetti, la comodante può chiedere l'immediata risoluzione del presente comodato, oltre all'eventuale risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1804 del Codice civile;

L'accoglienza può essere revocata in caso di:

- a) accertamento di 3 violazioni alle regole comportamentali di cui all'art. 7 ;
- b) in caso di dichiarazioni mendaci o di documenti risultati falsi, in questo caso si avrà decadenza dal beneficio e dall'accoglienza;
- c) accoglienza di ospiti, anche temporanea, senza aver ottenuto apposita autorizzazione da parte del soggetto gestore;

- d) in caso di accertato comportamento violento nei confronti degli occupanti dell'alloggio o degli operatori referenti;
- e) detenzione di armi o di sostanze stupefacenti;
- f) utilizzo dell'alloggio per fini diversi dalla civile abitazione, mutandone la destinazione d'uso e comunque in tutti i casi in cui l'alloggio venga utilizzato per attività illecite;
- g) abbia rinunciato all'alloggio assegnato a seguito procedura di mobilità

Nel caso a) le modalità di accertamento sono delineate al precedente art. 7)

Se occorrono le situazioni di cui al comma b e g)) è sufficiente l'accertamento di ufficio

Per i casi da c) a f) nel caso il soggetto gestore, i servizi o le forze dell'ordine siano testimoni e presentino una dichiarazione firmata che rileva e prova i comportamenti indicati, la SdS provvederà a notificare all'Ente gestore la revoca dell'assegnazione

La SdS si riserva in ogni caso la possibilità di chiedere al soggetto interessato chiarimenti e controdeduzioni con le modalità indicate all'art. 7).

Qualora ricorrano i casi di revoca dall'assegnazione, la Società della Salute provvede a notificare tramite pec all'ente gestore e/o alla proprietà, le motivazioni che prevedono la revoca dell'assegnazione e l'Ente gestore, o il proprietario dell'immobile, provvederanno ad ottenere il rilascio, anche coattivo, dell'immobile

Art. 10 Rilascio dei locali assegnati

Al momento del rilascio degli alloggi, l'assegnatario deve provvedere a riconsegnare le relative chiavi al responsabile della gestione della struttura, deve altresì liberarle da qualsiasi oggetto di sua proprietà. Eventuali oggetti lasciati negli alloggi saranno rimossi.

Allegato 1

CONTRATTO DI INTERVENTO CON COMODATO GRATUITO DI IMMOBILE

Tra la _____

_____) rappresentata dal _____ (nato a _____ il _____) iscritta al RUNTS
_____ di seguito denominata COMODANTE

ed il sig. _____, di seguito denominato COMODATARIO

e la partecipazione della **Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa** (da ora in poi per brevità SDS) in
persona del suo legale rappresentante pro tempore (con sede in Empoli via Dei Cappuccini 79 c.f. 91014920507)

premesso

che il presente contratto è stipulato unicamente per superare la situazione di grave disagio abitativo del nucleo familiare del sig. accertato dalla Commissione Emergenza Abitativa (di cui all. A della Delibera n. 5 del 6.12.22 della SDS) nella seduta del a seguito della Domanda di Accesso presentata in data prot.

che l'obiettivo è quello di recuperare l'autonomia del nucleo familiare del sig. dal punto di vista abitativo, attraverso l'ospitalità temporanea regolata dal presente contratto nell'alloggio di emergenza abitativa sito in di proprietà e/o condotto in locazione (con contratto n. registrato in Del) e/o detenuto dalla Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli;

tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse formano parte integrante del presente contratto.

La Comodante avendone la disponibilità in forza del, concede in comodato al sig., che accetta, il seguente bene immobile:

1. Appartamento (catastralmente individuato al C.F. del comune di Foglio di Mappa particella), posto in/ovvero Alloggio posto in _____
Convenzione n. del _____
2. Il comodato sarà a tempo determinato ed avrà la durata di mesi 6 (sei) a partire dal giorno la pattuizione del termine è stata oggetto di specifico accordo tra le parti, sia per il tipo di contratto, sia per la necessità del comodante di tornarne in possesso al fine di poterlo poi riutilizzare per gli scopi di cui in premessa ed è quindi da ritenersi perentorio. Il comodatario sarà pertanto tenuto a restituire il bene alla COMODANTE non appena scaduto il termine stabilito senza necessità di alcuna richiesta scritta da parte della stessa comodante. Il termine è da considerarsi tassativo ed essenziale e non potrà in alcun modo essere prorogato dalle parti, se non per iscritto e per motivate ragioni, che rinunciano espressamente alla proroga tacita, a seguito decisione della CEA.

3. Il comodatario riceve immediatamente in consegna il bene oggetto del presente contratto. Nel caso il comodatario non restituisca il bene alla scadenza alla Arciconfraternita della Misericordia di Empoli, la stessa sarà legittimata ad agire nelle sedi ritenute idonee per riottenerne il possesso e le spese necessarie saranno a carico del comodatario;
4. Il comodatario si obbliga, pena la risoluzione immediata del presente contratto, a rispettare il Regolamento per l'inserimento temporaneo in alloggi e strutture per l'emergenza abitativa (ALL. B alla Delibera SDS n. 5 del 6.12.22 così come modificata dalla Delibera n. la cui copia è consegnata al comodatario alla sottoscrizione del presente contratto). In particolare si obbliga a rispettare l'art. 7 di detto Regolamento la cui eventuale violazione sarà accertata dalla SDS attraverso la procedura prevista dallo stesso Regolamento e comunicata alla COMODANTE che ne acquisirà gli esiti. Tale unico obbligo è stato espressamente pattuito dalle parti ed ha concorso alla stipula del presente contratto. Il/La comodante si obbliga altresì a rispettare il Regolamento del Centro di emergenza Abitativa di in quanto esistente, che gli viene contestualmente consegnato.
5. Il comodatario concederà al comodante, alla SDS ed agli Assistenti Sociali che hanno in carico il suo nucleo familiare, il diritto di visitare l'immobile e di valutare il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità indicate in premessa;
6. Il comodatario non può concedere a terzi il godimento, né a titolo oneroso né a titolo gratuito, neppure parziale, dell'immobile, pena la risoluzione immediata del presente contratto.
7. Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare l'appartamento con la diligenza del buon padre di famiglia. Se non adempie agli obblighi suddetti, la comodante può chiedere l'immediata risoluzione del presente comodato, oltre all'eventuale risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1804 del Codice civile;
8. Saranno a carico della comodante le eventuali spese di registrazione del presente atto e conseguenti;
9. Per quanto non previsto le parti si riportano alle disposizioni di legge in materia di comodato.

Empoli, ...

Per [soggetto gestore]

Per la SDS

Il Dott. Franco Doni

Appendice 1

Misericordia Empoli			
Struttura	Quantità	posti letto max	
Casa San Paolo	5 camere + servizi	16	nuclei familiari
Appartamenti Empoli	due appartamenti	8	nuclei familiari
Empoli - via Verdi	6 camere + servizi	17	nuclei familiari
Empoli - via Verdi - - San Girolamo	3 camere + servizi	12	nuclei familiari
Misericordia Certaldo			
Struttura	Quantità	Posti letto max	
Centro accoglienza		10	nuclei familiari
Del Campana Guazzesi			
struttura	Quantità	Posti letto max	
Appartamenti	2 appartamenti	2	adulti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

N. 19 del 18/04/2025

OGGETTO: SCHEMA DI ACCORDO TRA L'UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO DELL'EMPOLESE VALDELSA, L'ENTE GESTORE DEL PATRIMONIO DI E.R.P. PUBLICASA S.P.A. E LA SOCIETÀ DELLA SALUTE EMPOLESE VALDARNO VALDELSA, PER LA GESTIONE EFFICIENTE E COORDINATA DELLE SITUAZIONI DI MOROSITA' DI ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI E.R.P. - APPROVAZIONE

L'anno 2025 il giorno 18 del mese di 04 alle ore 09:30 presso la sede della sede della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa in Empoli, a seguito di apposita convocazione, si è riunita la Giunta della Società della Salute così composta:

ALESSIO MUGNAINI con delega
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA

Presente

DONI FRANCO con delega
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Presente

Delega al Sindaco Giglioli
COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO

Presente

BOLDRINI SONIA
COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO

Presente

GHIRIBELLI MONICA
COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO

Presente

GIGLIOLI SIMONE
VICE PRESIDENTE

Presente

Partecipa il SEGRETARIO DONI FRANCO.
Svolge le funzioni di Presidente GIGLIOLI SIMONE.

Constatata la regolarità della seduta essendo rappresentato il 100% delle quote, il Presidente invita la Giunta a procedere all'esame dell'oggetto della presente deliberazione

*Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa
Via dei Cappuccini n. 79
50053 Empoli (FI)*

DELIBERAZIONE DI GIUNTA

Oggetto: SCHEMA DI ACCORDO TRA L'UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO DELL'EMPOLESE VALDELSA, L'ENTE GESTORE DEL PATRIMONIO DI E.R.P. PUBLICASA S.P.A. E LA SOCIETÀ DELLA SALUTE EMPOLESE VALDARNO VALDELSA, PER LA GESTIONE EFFICIENTE E COORDINATA DELLE SITUAZIONI DI MOROSITA' DI ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI E.R.P. - APPROVAZIONE

LA GIUNTA

Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del servizio sanitario nazionale" e successive modificazioni che al Capo III bis "Società della salute" disciplina finalità, funzioni e assetti organizzativi delle Società della salute in Toscana;

Richiamate:

- la deliberazione dell'Assemblea della Società della Salute di Empoli n. 11 del 14.05.2018 e la deliberazione dell'Assemblea della Società della Salute Valdarno Inferiore n. 15 del 14.05.2018 con le quali sono stati approvati gli atti costitutivi della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa (Statuto e convenzione), costituita tra l'Azienda USL Toscana Centro, Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa, i Comuni di San Miniato, Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull'Arno e Montopoli in Val d'Arno;

- la convenzione rep. N. 21866 del 02/07/2018 con la quale si è formalmente costituita la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa;

- la Deliberazione dell'Assemblea n. 14 del 10.12.2024 con la quale è stato approvato il "Bilancio di Previsione 2025 e il Bilancio Pluriennale 2025-2027.

Dato atto che l'art. 71-bis della L.R. n. 40/2005 e ss.mm. definisce le Società della salute "organismi consortili" e che, pertanto, la disciplina giuridica di funzionamento delle stesse è rinvenibile parte nella L.R. n. 40/2005 parte nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm., il quale, all'art. 31 disciplina i Consorzi;

Premesso che:

la Giunta della Società della Salute, con deliberazione n. del 29.10.2024, ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 L. 241/90, lo schema di Accordo di collaborazione tra Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa, la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa e Publicasa spa per la gestione efficiente e coordinata delle situazioni di morosità di assegnatari di alloggi di E.R.P. prevedendo la scadenza del 31.12.2025

che le parti hanno sottoscritto l'Accordo in data 4.11.2024;

Dato atto che, nella richiamata deliberazione, si rilevava la necessità di avviare un confronto su alcuni aspetti dell'Accordo, dando mandato al Servizio Politiche Abitative dell'Unione di coordinare il lavoro di approfondimento per l'elaborazione di eventuali proposte di modifica da sottoporre all'attenzione delle parti;

***Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa**
Via dei Cappuccini n. 79
50053 Empoli (FI)*

**SOCIETÀ DELLA SALUTE
EMPOLESE VALDARNO VALDELSA**

Preso atto degli incontri tra le parti interessate che si sono tenuti in data 14.1.2025 e 11.2.2025 che hanno portato all'elaborazione di un nuovo testo dell'Accordo (Allegato 1 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale);

Richiamato inoltre l'art. 8 dell'Accordo sottoscritto il 4.11.2024 che prevede la possibilità di apportarvi, in ogni momento, modifiche valutate necessarie dalle parti;

Visto il testo di raffronto vecchia e nuova versione dell'accordo (Allegato 2 al presente provvedimento) sottoposto agli altri attori coinvolti con nota del 19.3.2025;

tutto ciò premesso e considerato, con le modalità previste all'art. 10 dello Statuto;

visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile Amministrativo del Consorzio;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. Di approvare lo schema di accordo di tipo collaborativo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 L. 241/90, tra l'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa, l'Ente Gestore del patrimonio di E.R.P. Publicasa s.p.a. e la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, allegato 1 al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, dando atto che il lavoro di approfondimento svolto ha attualizzato e snellito le modalità operative di monitoraggio delle situazioni di morosità e di elaborazione dei progetti sociali personalizzati finalizzati al recupero del debito;
2. Di dare mandato al Direttore di provvedere agli atti necessari per la sottoscrizione dell'Accordo e la sua attuazione;
3. Di trasmettere il presente provvedimento a Publicasa s.p.a. e alla Unione dei Comuni Empolese Valdarno Valdelsa
4. Di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all'albo on line della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa per 15 giorni consecutivi.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

**II VICE PRESIDENTE
GIGLIOLI SIMONE**

**II SEGRETARIO
DONI FRANCO**

***Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa
Via dei Cappuccini n. 79
50053 Empoli (FI)***



**SOCIETÀ DELLA SALUTE
EMPOLESE VALDARNO VALDELSA**

Ufficio UFFICIO AMMINISTRATIVO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 153/2025 ad oggetto: SCHEMA DI ACCORDO TRA L'UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO DELL'EMPOLESE VALDELSA, L'ENTE GESTORE DEL PATRIMONIO DI E.R.P. PUBLICASA S.P.A. E LA SOCIETÀ DELLA SALUTE EMPOLESE VALDARNO VALDELSA, PER LA GESTIONE EFFICIENTE E COORDINATA DELLE SITUAZIONI DI MOROSITA' DI ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI E.R.P. - APPROVAZIONE si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Empoli li, 18/04/2025

Sottoscritto dal Dirigente
(GHIRIBELLI ANNALISA)
con firma digitale

*Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa
Via dei Cappuccini n. 79
50053 Empoli (FI)*

ACCORDO DI COLLABORAZIONE UNIONE/SDS/PUBLICASA PER GESTIONE MOROSITA' ERP

Art. 1 Premesse e finalità

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Trattasi di accordo di tipo collaborativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 L. 241/90 avente come unica finalità la gestione efficiente e coordinata delle situazioni di debito nei confronti di Publicasa Spa, accumulate per mancato pagamento del canone di locazione degli alloggi di E.R.P. e/o delle relative spese di conduzione.

La collaborazione che si intende instaurare e disciplinare con questo Accordo si basa su rapporti di natura informale.

Art. 2 Oggetto

Oggetto di questo Accordo è il monitoraggio permanente delle situazioni di morosità, con conseguente rischio della perdita dell'alloggio popolare assegnato in seguito alla procedura di sfratto a cui Publicasa deve, inevitabilmente, dare avvio ai sensi dell'art. 30 della L.R. n.2/2019; nonché, il tentativo, attraverso progetti sociali individualizzati, di recuperare per intero la morosità accumulata. In modo dettagliato vengono schematizzati negli allegati acclusi i diagrammi di flusso relativi a:

- **Allegato A:** Morosità di assegnatari alloggi di E.R.P. con procedure di sfratto per morosità pendenti nelle competenti sedi giudiziarie oppure con sfratti già esecutivi o convalidati;
- **Allegato B:** Morosità di assegnatari alloggi di E.R.P. a cui Publicasa Spa ha inviato, a mezzo del proprio legale, una diffida e dai quali non ha ricevuto, nei termini richiesti, alcuna proposta di regolarizzazione della propria posizione
- **Allegato C:** Nuove morosità di assegnatari alloggi di E.R.P. accertate da Publicasa.

Art. 2 Bis Definizione e gestione dei "Casi Sociali"

Sono definiti "Casi Sociali" le situazioni che si caratterizzano per l'elevata fragilità e vulnerabilità sociale, economica e familiare degli assegnatari e che necessitano di progetti di recupero della morosità accumulata con modalità e tempi diversi da quelli previsti negli allegati di cui al precedente articolo 2.

I nuclei assegnatari di alloggi di E.R.P. che necessitano di una particolare protezione sono individuati dal Servizio Politiche Abitative e per l'Immigrazione dell'Unione, in seguito al confronto con gli Assessori dei Comuni interessati (i Comuni ove risiedono i nuclei familiari interessati dalla procedura di recupero della morosità) e segnalati alla S.D.S. per l'eventuale autorizzazione quali "Casi Sociali".

Le situazioni segnalate dall'Unione vengono esaminate dalla S.D.S. tramite la propria Commissione per l'Emergenza Abitativa.

Alle riunioni della Commissione per l'Emergenza Abitativa in cui vengono esaminate le situazioni segnalate dall'Unione e le richieste d'intervento economico di assegnatari di alloggi di E.R.P., partecipa con propri rappresentanti, Publicasa s.p.a., al fine di fornire i dati e le informazioni di cui dispone e contribuire alla definizione dei progetti di recupero delle morosità.

La S.D.S. comunica all'Unione l'esito dell'istruttoria sulle situazioni segnalate, attraverso una relazione che

indichi il progetto sociale proposto ai nuclei familiari, il “piano di rientro” del debito accumulato e all’occorrenza anche assicurando - ai morosi - contributi da parte della Commissione per l’Emergenza Abitativa.

L’Unione adotta gli atti formali per concedere l’autorizzazione alla qualifica di "Caso Sociale" e li trasmette a Publicasa, la quale inserisce gli assegnatari autorizzati in un apposito elenco e sospende le procedure a loro carico.

L’autorizzazione quali "Casi Sociali" implica che i relativi importi delle morosità vengano da Publicasa sottratti dalla quota di canone concessorio spettante a ciascun Comune dove i nuclei familiari interessati dal procedimento di recupero della morosità hanno la residenza.

Pertanto le parti danno atto che l’autorizzazione a Caso Sociale sia da riservare esclusivamente alle sole situazioni di "elevata fragilità e vulnerabilità sociale, economica e familiare".

L’autorizzazione a Caso Sociale sarà oggetto di riesame al termine di ogni anno, fino al recupero dell’importo della morosità, con possibilità di revisione dello stesso nel caso in cui venga verificato che il suo nucleo familiare abbia una diversa capacità reddituale.

Per ogni situazione dichiarata “caso sociale”, in alternativa al recupero dei debiti accumulati tramite “piani di rientro” personalizzati, la S.D.S. può proporre, sempre tramite la valutazione della "Commissione per l’Emergenza Abitativa", che il debito accumulato dalla data di autorizzazione quale "caso sociale" fino al 31 dicembre dell’anno sia considerato come contributo in forma di esonero dal pagamento del debito stesso.

Art. 3 Durata dell’accordo

Il presente accordo decorre dall’apposizione dell’ultima firma digitale fino al 31/12/2026.

Art. 4 Coordinatore dell’Accordo

Il Sindaco delegato dall’Unione dei Comuni alle Politiche Abitative assume la “funzione” di Coordinatore dell’Accordo.

Al Coordinatore, o suo incaricato, spetta:

- A) convocare con periodicità mensile il Tavolo di cui al successivo art. 5;
- B) stendere, se ritenuto opportuno e utile, un processo verbale sulle riunioni svoltesi;
- C) invitare, in accordo con i componenti del Tavolo di cui al successivo art. 5 e se ritenuto necessario per il raggiungimento delle finalità in oggetto, enti o soggetti terzi.

Art. 5 Tavolo di lavoro per la morosità degli alloggi E.R.P.

Il Tavolo è composto come segue:

- Dirigente del Servizio Politiche Abitative e per l’Immigrazione dell’Unione, o suo incaricato;
- Responsabile dell’U.O.C. Politiche Abitative dell’Unione, o suo incaricato;
- Direttore della S.D.S., o suo incaricato;
- Assistente Sociale per l’emergenza abitativa o suo incaricato;
- Presidente di Publicasa, o suo incaricato;
- l’agenzia sociale per la casa Casae;
- Responsabile incaricato da Publicasa della gestione delle situazioni debitorie;
- Assessori alle politiche abitative dei Comuni interessati nelle situazioni in esame.

Il Tavolo è competente nel dare attuazione alle finalità di cui all’art. 1 dell’Accordo. In particolare compete al Tavolo (elencazione esemplificativa e non esaustiva):

- 1) vigilare sulla tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di collaborazione;
- 2) proporre modifiche all'Accordo;
- 3) monitorare le morosità E.R.P.;
- 4) formulare - anche su proposta del Coordinatore - soluzioni a problemi o criticità afferenti le morosità E.R.P.,
- 5) monitorare e accompagnare i nuclei familiari assegnatari di alloggi ERP al momento dell'assegnazione stessa e nelle fasi ad essa successive, anche al fine di prevenire l'insorgenza di problematiche tali da determinare eventuali morosità.

Art. 6 Comunicazioni interne

Tutte le comunicazioni inerenti il presente Accordo collaborativo saranno effettuate per iscritto, tramite email o (ancora meglio) per PEC.

Per comodità si riportano in tabella le PEC di ciascun sottoscrittore.

ENTE	PEC
UNIONE	circondario.empolese@postacert.toscana.it
SDS	sdsempolesevaldarnovaldelsa@pec.it
PUBLICASA	publicasaspa@pecsicura.it

Art. 7 Controversie

Per ogni controversia inerente la validità o interpretazione del presente Accordo - non risolta bonariamente dal Tavolo - è competente il Tribunale di Firenze.

Art. 8 Modifiche

Il presente accordo potrà essere modificato in ogni momento su proposta motivata del Tavolo di lavoro per la gestione delle morosità degli assegnatari degli alloggi di E.R.P. costituito ai sensi del precedente art. 5 e in accordo tra l'Unione, Publicasa spa e la S.D.S

Art. 9 Spese

L'Accordo di collaborazione non è soggetto all'imposta di bollo (D.P.R. n. 642/1972 - Allegato A – Tariffa, Parte II, art 32)

La registrazione verrà effettuata in solo caso d'uso a spese del richiedente.

Art. 10 Forma dell'Accordo

Scritto su n. ____ pagine questo Accordo viene sottoscritto e firmato dalle parti costituite per piena ed integrale accettazione.

Art. 11 Privacy

Le parti s'impegnano al rispetto delle disposizioni in materia di protezione di dati personali previste dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" integrato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

Allegato A: Morosità di assegnatari alloggi di E.R.P. con procedure di sfratto per morosità pendenti nelle competenti sedi giudiziarie oppure con sfratti già esecutivi o convalidati;

Descrizione
Elenco delle procedure di sfratto avviate da Publicasa spa nelle competenti sedi giudiziarie. In caso di sottoscrizione di un piano di rientro del debito, Publicasa spa potrà sospendere l'esecuzione ma non interrompere la procedura. L'interruzione si verificherà soltanto in caso di estinzione del debito.

Allegato B: Morosità di assegnatari alloggi di E.R.P. a cui Publicasa Spa ha inviato a mezzo del proprio legale una diffida e dai quali non ha ricevuto, nei termini richiesti, alcuna proposta di regolarizzazione della propria posizione.

Descrizione	
Elenco di situazioni di morosità a cui Publicasa ha inviato, tramite un legale incaricato, una diffida, invitando gli assegnatari a regolarizzare la propria posizione debitoria, anche attraverso un piano di recupero.	
	Attività
1	Publicasa SpA, in sede di riunione mensile, comunica alla SDS e all'Unione l'elenco aggiornato segnalando i nominativi di coloro che, nonostante la formale messa in mora da parte del legale incaricato, non hanno estinto il loro debito oppure attivato nessun percorso di recupero della morosità.
2	La SDS verifica quali sono i nuclei familiari in carico al Servizio Sociale e avvia con gli stessi un lavoro di intermediazione finalizzato alla sottoscrizione di progetti condivisi per il recupero totale della morosità, invitandoli a presentarsi a Publicasa per concordare una dilazione di pagamento della morosità e/o, se ritenuto necessario, a presentare domanda di accesso agli interventi della Commissione Emergenza Abitativa per ottenere un eventuale contributo economico. La SDS trasmette l'elenco degli assegnatari morosi distinti tra in carico/non in carico all'Unione dei Comuni e a Publicasa. Le attività del presente punto devono concludersi entro un mese dalla data di ricevimento dell'elenco da parte della SDS.
3	Trascorso il termine di cui al punto 2, Publicasa, in sede di riunione mensile, comunica all'Unione e alla S.D.S. i nominativi che continuano ad essere morosi e che non hanno proposto alcun piano di rientro della morosità. Nei 10 giorni successivi, Publicasa affida la pratica al legale per l'avvio della procedura di sfratto

Allegato C: Nuove morosità di assegnatari alloggi di E.R.P. accertate da Publicasa

Descrizione	
Nuove morosità di assegnatari alloggi di E.R.P. accertate da Publicasa	
N	Attività
1	Publicasa con cadenza almeno semestrale provvede all'estrazione dei dati contenenti le situazioni di morosità di importo maggiore ad € 100,00.

2	Publicasa invia (con raccomandata AR) una prima diffida agli assegnatari E.R.P. con morosità accumulata di cui al punto 1, invitando i medesimi a regolarizzare la propria posizione debitoria, anche attraverso un piano di recupero approvato dalla stessa Publicasa. Viene affidato al nucleo il termine massimo di 30 giorni per estinguere il debito, oppure contattare Publicasa e proporre un piano di rientro. L'elenco di tali posizioni viene portato a conoscenza della SDS e dell'Unione dei Comuni in occasione delle riunioni mensili che si tengono tra gli stessi componenti.
3	La S.D.S. verifica in tale elenco quali sono i nuclei in carico al Servizio Sociale e quali no, avvia con i primi un lavoro di intermediazione finalizzato alla sottoscrizione di progetti condivisi per il recupero totale della morosità. Invita i soggetti interessati a presentarsi a Publicasa per concordare una dilazione di pagamento della morosità e/o, se ritenuto necessario, a presentare domanda di accesso agli interventi della Commissione Emergenza Abitativa della S.D.S. per ottenere un eventuale contributo economico. La S.D.S. entro 30 giorni comunica, in sede di riunione mensile, all'Unione e a Publicasa coloro che sono in carico/non in carico, in modo che Publicasa con i nuclei familiari non in carico possa già affidare le pratiche al legale per la successiva fase. Le attività del presente punto devono concludersi entro 3 mesi dalla data della riunione in cui si è preso conoscenza dell'elenco delle posizioni di cui all'allegato C.
4	L'Unione entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell'elenco di cui al precedente punto 2, invia ai soggetti interessati un proprio sollecito di pagamento della morosità accumulata, informando sulle conseguenze previste dall'art. 30 della L.R. 2/2019, nel caso di persistenza del debito, ed invitando a rivolgersi, entro 7 giorni, a Publicasa per concordare un piano di rientro e/o al Servizio Sociale della S.D.S nel caso in cui la morosità sia dovuta ad una situazione di fragilità familiare ed economica.
5	Trascorso il termine di cui al punto 3 Publicasa affida al legale la pratica per la successiva messa in mora e procedura di sfratto, fatta salva l'attivazione della procedura di cui al suddetto art 30 LR 2/2019